



La prestazione occasionale

(C.C. art. 2222)

“quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Si realizza quando una persona si obbliga a **compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un’opera o un servizio**, con **lavoro prevalentemente proprio** e senza vincolo di subordinazione.

Chiunque può svolgere questo tipo di prestazione di lavoro, **senza limiti di reddito**.

I caratteri essenziali sono:

- prestazione di lavoro prevalentemente personale;
- assenza di vincolo di subordinazione;
- corresponsione di un corrispettivo;
- oggetto della prestazione consistente in un’opera o un servizio.

Si può definire

prestazione di lavoro autonomo occasionale: qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di **abitualità, professionalità, continuità e coordinazione**.

Lavoratore che effettua una **prestazione occasionale:** chi si obbliga a **compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale**.





Requisiti della prestazione occasionale

La prestazione di lavoro autonomo per rientrare tra quelle di **tipo occasionale** richiede il rispetto alcuni **limiti** legati alla modalità di svolgimento della prestazione che di seguito si elencano:

- **Mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo** – La definizione di abitualità, non essendo stata chiaramente definita dal Ministero, può essere identificata come un'attività duratura nel tempo, che possa fare presumere non ad una attività sporadica, ma prolungata nel tempo. In ogni caso, occorre fare una *valutazione ad hoc* caso per caso;
- **Mancanza di coordinamento della prestazione** – Affinché vi sia coordinamento occorre che l'attività sia svolta all'interno dell'azienda o nell'ambito del ciclo produttivo del committente.

* La **saltuarietà** dell'attività che caratterizza il lavoro autonomo occasionale si può desumere dall'assenza di un **impegno continuativo** nel tempo, quindi dall'assenza di una certa costanza nel lavoro.

La prestazione e il corrispettivo possono essere concordata sia in forma orale che per iscritto ma **la redazione del contratto non è obbligatoria**

Se svolta nei confronti di un soggetto sostituto d'imposta (soggetto con Partita IVA) la prestazione genera un **reddito**

- ✓ **fiscalmente** soggetto ad una ritenuta d'acconto alla fonte del 20%
- ✓ **previdenzialmente** soggetta al versamento previdenziale calcolato con le aliquote vigenti per la Gestione Separata collaboratori ma **solo qualora l'importo lordo del compenso ecceda i 5.000 euro annui**.





La **ritenuta d'acconto** del 20% deve essere applicata a riduzione del compenso lordo dovuto per la prestazione e costituisce un acconto sulle imposte che il committente è tenuto a trattenere e versare mediante F24.

I contributi previdenziali per le prestazioni occasionali

Per i collaboratori occasionali vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, solo **quando i compensi percepiti in un anno sono superiori a 5.000 euro netti**.

Nel limite dei 5.000 euro sono ricompresi tutti i compensi percepiti dai diversi committenti **senza tener conto di altre tipologie di reddito**.



Relativamente ai limiti del **lavoro autonomo occasionale**, il tetto pari a **5.000 euro** di compensi è valido unicamente ai fini dell'obbligo d'iscrizione alla **gestione Separata** dell'Inps. In pratica, se il **lavoratore autonomo occasionale** supera 5mila euro di "fatturato", non è obbligato ad **aprire la partita Iva**

